



Ordine Interprovinciale  
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna

## **Obbligo di formazione continua: NOTE PRATICHE**

Con l'entrata in vigore della L.3/2018 (cosiddetta Legge Lorenzin) dal 01 Luglio 2019 i professionisti Chimici e Fisici sono divenuti Professionisti Sanitari. Pertanto dal 01 gennaio 2019 si applica anche ad essi l'obbligo di formazione continua, secondo il sistema comunemente denominato ECM (Educazione Continua in Medicina), in transizione dal sistema CFP anch'esso obbligatorio dal 2014.

L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei cittadini e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

### NORMATIVA

*L'avvio del Programma nazionale di ECM è del 2002 (DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 hanno istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità). Dal 1.01.2008 la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema ECM del triennio 2008-2010. Con l'[Accordo del 2 febbraio 2017](#) il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.*

### NOTE OPERATIVE

L'assolvimento degli obblighi formativi è pertanto regolato, come per le altre professioni sanitarie, secondo quanto previsto dal [Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#) <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

L'unità di misura per valutare l'aggiornamento è il Credito ECM. Ad ogni professionista Chimico e Fisico iscritto all'Ordine è attribuito un obbligo formativo di 150 ECM nel corso del triennio.

Poiché la normativa è entrata in vigore durante il periodo di vigenza del triennio Formativo 2017-2019, la FNCF ha ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento per gli anni 2017-2018, di tutti i CFP maturati dei professionisti chimici come crediti ECM. Quindi entro il termine del 2019 i professionisti vedranno riconosciuti i crediti CFP acquisiti, integrati da quelli acquisiti come ECM nell'anno 2019 fino ad un totale di 150 per coloro già del ruolo sanitario, per un totale di 50 per coloro che sono entrati nel ruolo sanitario dal 01.01.2019.



Ordine Interprovinciale  
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna

A partire dal 01.01.2020 inizierà il nuovo triennio formativo (2020-2022) che prevederà quindi, **per tutti** l'assolvimento del debito formativo di 150 ECM.

Si ricorda che:

- Già dal 01.01.2019 **solo** gli eventi organizzati da Provider ECM producono l'erogazione di crediti formativi riconosciuti
- La partecipazione a eventi formativi con rilascio di CFP può essere utilizzata **solo** all'interno della quota di autoformazione prevista dal Manuale
- Le modalità di formazione riconosciuta possono essere di tipo residenziale o a distanza (con le modalità previste dal Manuale), purché sempre erogate da Provider accreditato ECM
- Non c'è corrispondenza tra il numero di ore dell'evento formativo e gli ECM erogati: è il Provider che stabilisce quanti crediti corrispondono al singolo evento formativo
- Ogni evento ECM **si deve** concludere con un questionario di apprendimento e uno di gradimento, la cui corretta compilazione è indispensabile al fine del riconoscimento dei crediti
- La presenza agli eventi RES è attestata dalle firme del partecipante, in entrata e uscita: la mancanza anche solo di una di queste, invalida l'erogazione dei crediti.
- All'interno del sistema di ECM non sono previsti specifici crediti a carattere deontologico
- La gestione informatica delle attività formative è affidata, come già in precedenza, alla piattaforma del Co. Ge. APS: pertanto è necessario che il professionista si registri autonomamente, <http://application.cogeaps.it/> chiedendo le credenziali attraverso il portale e seguendo le istruzioni per la compilazione delle varie parti, così come indicato.
- Il caricamento dei crediti erogati da Provider viene effettuato dallo stesso, **non dal professionista né dall'Ordine**

**Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi formativi costituisce illecito disciplinare.**

Per presa visione:

*(data e firma)*

Rev. al 22/7/2019

Via dell'Elettricista, 2/3 40138 Bologna

Tel. 051 6036715 e-mail [info@chimicibologna.it](mailto:info@chimicibologna.it), [segreteria@chimicibologna.it](mailto:segreteria@chimicibologna.it) sito internet  
[www.chimicifisiciinterprover.it](http://www.chimicifisiciinterprover.it) posta certificata [ordine.bologna@pec.chimici.org](mailto:ordine.bologna@pec.chimici.org)